

PENALE TRIBUTARIO

Confisca: il giudice penale non è vincolato dall'adesione

di Arianna Semeraro



Il giudice penale **non è vincolato** alla rideterminazione dell'imposta evasa effettuata dall'Agenzia delle entrate mediante **accertamento con adesione** se giustifica in maniera congrua tale scelta.

Queste le conclusioni raggiunte dalla Cassazione nella **pronuncia n. 16333 del 18.04.2023** rigettando la richiesta di parte privata volta ad ottenere lo svincolo delle somme oggetto di **sequestro preventivo** per equivalente sulla scorta di una **rideterminazione** in negativo delle **somme evase originariamente contestate**.

In particolare, al contribuente era stata contestata **l'emissione di fatture per prestazioni inesistenti** con la conseguenziale determinazione di un'imposta evasa eccedente le soglie penalmente rilevabili.

Veniva quindi attivato il **procedimento penale** con la disposta confisca per equivalente emesso sulla base dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate **per un'imposta asseritamente evasa pari ad un importo di euro 150.000**.

Nelle more del procedimento, il contribuente aderiva ad un **accertamento con adesione** per mezzo del quale, in sede di contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, veniva rideterminata l'imposta evasa con una **riduzione della stessa sulla scorta di una modifica dei parametri in base ai quali desumere la redditività della società contribuente**.

Il contribuente si rivolgeva con gli appositi strumenti processuali al giudice penale affinché questi **riducesse corrispondentemente l'oggetto del sequestro preventivo**.

Tuttavia, il **diniego del giudice penale** e la conferma dell'originaria misura, conducevano il contribuente ad impugnare la decisione dinanzi alla Cassazione censurando la pronuncia di rigetto nella parte in cui, difettando di accogliere la richiesta del contribuente e di tener conto

della rideterminazione dell'imposta evasa effettuata in sede di accertamento con adesione, **mancava di giustificare e motivare tale assunto e l'impossibilità di condividere le motivazioni degli atti di adesione.**

La pronuncia in commento si inserisce nel mosaico della giurisprudenza in materia di **doppio binario**; principio quest'ultimo che, benché in crisi, continua a trovare **concrete e rigidi applicazioni** come nel caso di specie finendo per giungere ad **esiti completamente opposti** nei due ambiti tributario e penale quand'anche il discrimine tra le due valutazioni, come nel caso di specie, non risiede nell'elemento soggettivo che ben potrebbe modificare il giudizio di colpevolezza riscontrabile nei diversi ambiti **ma si fonda sull'elemento oggettivo e materiale del fatto contestato.**

I giudici di merito, nel caso di specie, fanno rigida applicazione del principio del doppio binario e dichiarano inammissibile il ricorso proposto dal contribuente. **Viene evidenziato come la rideterminazione dell'imposta evasa effettuata in sede di accertamento con adesione non possa essere presa in considerazione dal giudice penale** poiché effettuata non già sul riscontro di una diversa realtà fattuale ma **esclusivamente per mezzo di metodi induttivi e scopi deflazionistici** che non possono trovare ingresso all'interno del procedimento penale.

Affermano i giudici di legittimità testualmente: *“l'originaria contestazione delle somme evase non era dedotta con metodi presuntivi e che **la riquantificazione contenuta negli atti di adesione, basata esclusivamente sull'applicazione di indici medi di redditività, non poneva assolutamente in discussione la falsità delle fatture** che determinava la mancata riquantificazione dell'Iva, il cui importo è rimasto quello originariamente contestato.*

*Il tribunale pone, quindi, in evidenza la **contraddittorietà degli atti di adesione** che pur ammettendo la falsità delle fatture, in ottica meramente deflattiva, procedono alla definizione con minori imposte”.*

In altre parole, i giudici di legittimità hanno avallato la posizione espressa dal Tribunale nonché **legittimato la motivazione** da questo esposta nell'ordinanza **ritenendola sufficiente a giustificare il declino della richiesta avanzata dal contribuente.**

Per gli Ermellini la posizione in punto di merito del giudice penale tiene conto di consolidate pronunce sul punto che hanno più volte ribadito come **l'accertamento con adesione non possa assurgere a mezzo di prova e non è in grado di vincolare il giudice nella determinazione del profitto confiscabile**, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione, quando ricorrono **elementi fattuali che siano in grado di considerare maggiormente attendibile la quantificazione dell'imposta originariamente effettuata.**

Tale decisa e rigida applicazione del principio del doppio binario è **fortemente attuale** sulla scorta dei numerosi strumenti messi a disposizione dalla **tregua fiscale varata** con la Legge di bilancio 2023, che potranno nel tempo dare origine a simili vicende come quella qui commentata.

È per questo che, nella definizione delle pendenze con il Fisco per mezzo di strumenti deflattivi del contenzioso, è necessario prestare **particolare attenzione a quelli che sono gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono l'eventuale accoglimento della pretesa** da parte del Fisco in quanto quest'ultimi **potrebbero condizionare** di non poco il relativo **esito del procedimento penale**.